



COMUNE DI SANT'ARPINO

Provincia di Caserta

Gruppo Consiliare Progetto per Sant'Arpino

Al Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione
Ten. Francesco Dell'Aversana


Al Responsabile del Procedimento Pubblica Istruzione
Dott. Salvatore Compagnone

Alla Segretaria Generale
Dott.ssa Fabiana Lucadamo

Al Sindaco
Dott. Ernesto di Mattia

Al già Assessore Pubblica Istruzione
Loredana Di Monte

Comune di Sant'Arpino
(Prov. di Caserta)
N. Prot. 0015352 in Arrivo
Ore: 9:05:22 del 14-10-2021
BOERIO IOLANDA



Oggetto: DIFFIDA AD ANNULLARE OVVERO REVOCARE IN AUTOTUTELA LA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI SANT'ARPINO CIG 8896676948- PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2021 - DETERMINA AGGIUDICAZIONE DI GARA N° 279 DEL 30.09.2021

Gli Scriventi, nella qualità di Consiglieri Comunali del Comune di Sant'Arpino, ai fini del corretto espletamento dei propri mandati e nei propri compiti istituzionali, con la presente significano quanto segue:

PREMESSO:

- Che in data 11.10.2021, gli scriventi prendevano atto, a seguito di consultazione dell'albo pretorio on line, della pubblicazione della determina di aggiudicazione n° 279 del 30/09/2021 riportante l'affidamento del servizio di refezione scolastica in funzione della determina nr 264 del 08/09/2021 (ove veniva approvato l'indizione della procedura di gara in oggetto e precisamente il capitolato speciale d'appalto con i seguenti allegati, lettera di invito, disciplinare di gara, tabelle dietetiche asl scuola dell'infanzia e scuola primaria, tabelle merceologiche degli alimenti, prescrizioni asl, bozza DUVRI e rilievi planimetrici plessi scolastici RODARI, DE AMICIS e CINQUEGRANA);
- Che, nello specifico, la determina N. 279 del 30/09/2021 prevede l'aggiudicazione di gara del servizio di refezione scolastica alunni scuola d'infanzia e primaria Comune di Sant'Arpino periodo ottobre-dicembre 2021.

VISTO CHE:

- La procedura di gara in parola veniva pubblicata nonché veniva presentata con una procedura negoziata su Lettera d'invito ai sensi dell'art. 1 del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 utilizzando il criterio del prezzo più basso.;
- Le modalità della presentazione delle offerte inserite all'interno della lex specialis prevedeva l'inoltro dell'istanza con apposita raccomandata nonché consegna a mano

Boerio

[Signature]

al protocollo generale, così come effettuato da tutti gli operatori economici partecipanti;

SI RILEVA

Che come ben risaputo tutti i Procedimenti inerenti alle procedure di gara avente quale base d'asta superiore ad € 5.000,00 tutte le pubbliche amministrazioni sono obbligate (dal 01/01/2019) a ricorrere a piattaforme informatiche quali ad esempio MEPA.

Infatti, la soglia di obbligatorietà così sancita era inizialmente stata prevista per forniture di beni e servizi con un importo superiore ai 1.000 euro. L'intervento della Legge di Bilancio 2019, ossia la L. n. 145/2018, ha introdotto l'innalzamento della soglia di obbligatorietà nel ricorso al MePA.

Dal 1° Gennaio 2019, dunque, tutte le pubbliche amministrazioni sono obbligate a ricorrere al MePA per le forniture di beni e l'acquisto di servizi di importo superiore ai 5.000 euro. A seguito di tale intervento, all'interno del comma 450 dell'articolo 1 ovunque ricorre la dicitura "1.000 euro" è stata sostituita con l'inserimento di "5.000 euro".

Importante evidenziare come l'inserimento di tale novità sia compatibile con le disposizioni stabilite dalle Linee guida ANAC n. 4 in attuazione del D.Lgs. n. 50/2016. Tali Linee, in relazione alla specifica categoria merceologica comprendente lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000 euro, ha previsto infatti la possibilità di affidamento diretto per gli importi fino a 5.000 euro.

Per quanto specificatamente concerne gli enti locali vale il seguente periodo dell'art. 1 comma 450, L. 296/2006:

"Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure".

È noto, infatti, che nel novero dei soggetti contemplati dall'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 rientrano, tra gli altri, gli enti locali che, pertanto, sono obbligati a fare ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici della pubblica amministrazione per l'acquisizione di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria.


Tutto ciò premesso e considerato gli scriventi formulano espressa e formale

DIFFIDA

Affinchè Codesto Ufficio Competente Voglia ad horas annullare ovvero revocare in autotutela la procedura di gara riportata in oggetto con l'avvertimento che in mancanza di riscontro, gli scriventi non potranno evitare di ricorrere alle competenti Autorità Giurisdizionali per la difesa e l'interesse del Comune di Sant' Arpino (CE).

Distinti saluti

IL CONSIGLIERE
Iolanda Boerio



IL CONSIGLIERE
Salvatore Lenora

